



COMUNE DI CIMONE

Provincia Autonoma di Trento
Sede Municipale in Frazione Covelo 90
38060 CIMONE (TN)
c.f. 80007570221
fax 0461/855202 - tel. 0461/855210
www.comune.cimone.tn.it

Prot. n. 277

Cimone, 19 gennaio 2023

ORDINANZA N. 03/2023

OGGETTO: Chiusura temporanea (ESCLUSI FRONTISTI) della strada identificata con la P.F.3497/2 (Toniatta) del C.C. di Cimone che collega la strada petrolli-Buzzi (P.F.3583) alla s.p.25 nei pressi della frazione Cimoneri per regolamentazione della circolazione dovuti ai lavori sulla S.P.25.

IL SINDACO

- Visto l'inizio dei lavori sulla S.P.25 dal km. 5,000 al km 5,350 con chiusura totale di tale tratto, rendendosi necessario una modifica della viabilità locale per regolamentare la circolazione dei mezzi in sicurezza delle vie alternative con la presente ordinanza si Istituisce la chiusura temporanea del tratto di strada identificata con la P.F.3497/2 (Toniatta) del C.C. di Cimone che collega la strada petrolli-Buzzi (P.F.3583) alla s.p.25 nei pressi della frazione Cimoneri per regolamentazione della circolazione dovuti ai lavori sulla S.P.25, dal giorno 20.01.2023 al giorno 19 maggio 2023 e comunque fino alla conclusione dei lavori.

- Accertata la propria competenza a disporre in base all'attuazione dell'art. 36 del Testo unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.G.R. 19.05.1999, n. 3/L, come successivamente modificato;

-Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 30.04.1992 n° 285 e s.m. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495;

-Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

La chiusura temporanea (ESCLUSI FRONTISTI) della strada identificata con la P.F.3497/2 (Toniatta) del C.C. di Cimone che collega la strada petrolli-Buzzi (P.F.3583) alla s.p.25 nei pressi della frazione Cimoneri per regolamentazione della circolazione dovuti ai lavori sulla S.P.25, dal giorno 20.01.2023 al giorno 19 maggio 2023 compresi e comunque fino alla conclusione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, la presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante idonea segnaletica.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale ancorché in difformità con le altre regole di circolazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241, trattandosi di atto amministrativo di carattere generale e normativo, alla presente ordinanza non sono applicabili le disposizioni previste dal Capo III della stessa Legge.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 20 marzo 1865 n. 2248 (all. E) e dell'art. 4 Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque ritenga la presente ordinanza lesiva di un proprio interesse legittimo può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione staccata di Trento, entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del provvedimento o dal momento in cui ne abbia comunque avuta piena conoscenza, ovvero, in alternativa, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, può presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

La polizia municipale e gli altri organi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e. s.m., sono incaricati di controllare il rispetto delle prescrizioni impartite con la presente ordinanza e rese note a mezzo della segnaletica stradale.



IL SINDACO
(Bisesti Damiano)

notifica a:

Spett.le
Corpo di Polizia Municipale
Trento Monte-Bondone
Via Maccani, 148
38121 TRENTO (TN)
"Trasmessa via PITRE"

Spett.le
Corpo di Polizia Municipale
Trento Monte-Bondone
Presso SEDE DI ALDENO
38060 ALDENO (TN)
"Trasmessa via PITRE"

Spett.le
Comando Stazione Carabinieri di Aldeno
Piazza C. Battisti n. 1
38060 ALDENO.
"Trasmessa via PITRE"

Spett.le
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Cimone
Frazione Petrolli, 37
38060 CIMONE
"Trasmessa via PITRE"